

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2013, n. 0195/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 35 commi 3 e 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Limite massimo del contributo e spesa ammissibile
Art. 4	Presentazione della domanda
Art. 5	Ripartizione delle risorse disponibili e modalità di concessione ed erogazione del contributo
Art. 6	Cumulo di contributi
Art. 7	Rendicontazione
Art. 8	Ispezioni e controlli
Art. 9	Rinvii
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 35, commi 3 e 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 20/2012 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.

Art. 2
(*Soggetti beneficiari*)

1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni di volontariato iscritte nel registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo) e nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012.

Art. 3
(*Spesa ammissibile*)

1. Sono ammissibili le spese destinate all'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline sostenute successivamente alla presentazione della domanda come di seguito definite:

- a) spese per attività di cura sono quelle sostenute per salvaguardare la salute dei gatti appartenenti alle colonie feline censite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 quali ad esempio acquisto di medicinali, antiparassitari, cure mediche e interventi chirurgici straordinari;
- b) spese per attività di sostentamento sono quelle sostenute per l'alimentazione delle colonie feline censite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20/12;
- c) spese per attività di sterilizzazione sono quelle sostenute per gli interventi di sterilizzazione effettuati sui gatti delle colonie feline censite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20/2012 nella misura massima, per ciascuna sterilizzazione, di:
 - 1) 60 euro per gatti femmina;
 - 2) 30 euro per gatti maschi.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 2, presentano domanda entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le domande di contributi, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente sono presentate utilizzando il modello di cui all'allegato A, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica.

3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

4. Le domande sono corredate di:

- a) una relazione illustrativa sulle attività di cura, sostentamento e sterilizzazione che si intendono realizzare nell'anno in corso;
- b) un preventivo dettagliato delle spese di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Ripartizione delle risorse disponibili e modalità di concessione ed erogazione del contributo)

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni di volontariato ammesse a contributo in modo proporzionale alle spese ammissibili.

2. Sono concessi contributi nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 euro per ciascuna associazione di volontariato iscritta nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012.

3. Il contributo non può comunque superare le spese ammissibili.

4. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda ed erogato secondo le seguenti modalità:

- a) 70 per cento all'atto della concessione;
- b) saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 6
(Cumulo di contributi)

1. Il contributo è cumulabile con contributi previsti da altre normative per la medesima finalità, salvo non sia diversamente stabilito dalle norme che li disciplinano.

Art. 7
(Rendicontazione)

1. La rendicontazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del contributo.

2. Alla documentazione presentata a titolo di rendiconto è allegata una relazione descrittiva delle attività svolte con il sostegno del contributo concesso.

3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalità. Qualora la somma di tali contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 8
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 la Direzione può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, anche allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate.

2. La Direzione provvede a effettuare la verifica contabile a campione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 su almeno il dieci per cento dei beneficiari.

Art. 9
(Rinvii)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, presentano domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e sono ammesse a finanziamento le spese effettuate dopo la presentazione della domanda per le attività di cura, sostentamento e sterilizzazione.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino.

Allegato A)
(riferito all'articolo 4,
comma 3)

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'articolo 27 bis della Tabella allegato
B) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Modello di domanda di contributo

Alla
Direzione centrale salute, integrazione
socio-sanitaria e politiche sociali
Riva Nazario Sauro 8
34124 Trieste (TS)

Oggetto: Domanda di contributo alle associazioni di volontariato previsto dall'articolo 35, commi 3 e 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Il/La sottoscritto/a nato/a a
.....residente a via
..... C.F. in qualità di legale
rappresentante dell'associazione di volontariato con sede a
..... in via C.F./p. IVA
..... telefono, indirizzo e-mail

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto e a tal fine,

DICHIARA

che l'associazione è iscritta nel registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo) al n.....e nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 al n.

ALLEGA

- a) una relazione illustrativa sulle attività di cura, sostentamento e sterilizzazione che si intendono realizzare nell'anno in corso dalla presentazione della domanda
- b) un preventivo dettagliato delle spese di cui all'articolo 3.

data

FIRMA
